



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 26/06/2024

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI).
Approvazione.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di giugno alle ore 19:20, nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone:

- del Sindaco dott. CANNATI Daniel,

- dei Consiglieri signori:

BATTAGLIA Salvina
CIVINO Cinzia
COMBA Fabiana
DI LUCA Alfredo
DVORNICICH Federico
FERRERA Gianfranco
GALLIPPI Maria Grazia
GHIRARDOTTO Valerio

GRANATIERO Daniela
GUARNERI Ilario
LOMBARDI Donato
NUNZIANTE Luigi
PETRARULO Edoardo
PIAZZA Maurizio
POLESE Sara
SEMPERBONI Emanuela

Sono assenti i Consiglieri: DI LUCA Alfredo (giustificato), LOMBARDI Donato (giustificato), POLESE Sara (giustificata), SEMPERBONI Emanuela (giustificata)

Presiede il dott. PETRARULO Edoardo, Presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. RUSSO Gerlando Luigi.

Sono presenti gli Assessori: BETTOLO Daniele, CAROSSO Matteo, GEDDA Gabriella Maria Rosanina, ZANDARIN Sara, non facenti parte del Consiglio Comunale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco chiede al Presidente e al Consiglio Comunale di discutere congiuntamente i punti iscritti all'ordine del giorno dal n. 6 al n. 9 sebbene, per ciascun punto, si procederà a votazione separata. Nessuno si oppone alla richiesta.

Il Sindaco, dott. Daniel CANNATI, relaziona.

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *"il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI"*;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29 giugno 2021 è stato approvato il *"Regolamento per la disciplina della TARI"* del Comune di Beinasco;
- la riscossione della TARI è affidata in concessione a Pegaso03 s.r.l. Unipersonale, partecipata del COVAR14, comprendente il rapporto con i contribuenti per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo.

Vista la Legge 9 agosto 2023 n. 111, delega al Governo per la riforma fiscale, pubblicata in G.U. n. 189 del 14 agosto 2023, recante i principi di riforma del sistema tributario, volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, nonché la revisione del sistema sanzionatorio.

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219, pubblicato sulla G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*.

Visto il comma 3 bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.

Il comma 3 ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

Visto il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D.Lgs. n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

Richiamata la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", la quale dispone l'approvazione del "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF), riportato nell'allegato A alla sopra citata deliberazione.

Vista la proposta di modifica al Regolamento per la disciplina della TARI, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2024 o, comunque, in forza dell'entrata in vigore delle disposizioni relative ai decreti di attuazione della delega fiscale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 11, sull'abrogazione del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- articoli 13 e 13 bis, sul riordino della disciplina relativa all'avvio al riciclo, senza alterazione dei benefici conseguibili;
- articolo 19, che individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni dettate dallo Statuto del contribuente, come riformato dal D.Lgs. n. 219/2023, in materia di contraddittorio preventivo di cui all'articolo 6 bis della Legge n. 212/2000, mediante l'individuazione delle modalità partecipative, di accesso agli atti, nonché dei provvedimenti esclusi dal contraddittorio ai fini TARI;
- articolo 20 bis, relativo all'istituto dell'accertamento con adesione, adottato ai sensi dell'articolo 50 della Legge n. 449/1997 e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 19 giugno 1997 n. 218, come riformato dal D.Lgs. n. 13/2024. L'accertamento con adesione è confermato anche ai fini TARI con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché limitare il contenzioso. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili;
- articoli 21 e 22, relativi all'autotutela e ad altri principi in forza delle norme contenute nel D.Lgs. n. 219/2023, che dettano una nuova disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa;

- articolo 23, relativo al divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario, in forza delle norme contenute nell'articolo 9 bis della Legge n. 212/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 219/2023.

Ravvisata la necessità di approvare le modifiche al regolamento della TARI, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente alle disposizioni normative citate in premessa.

Considerato che, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

Visto il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, convertito nella Legge n. 15/2022, che dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

Dato atto che con verbale n. 14 del 24.6.2024 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI, in adeguamento ai decreti di attuazione della delega fiscale;
3. di approvare il Regolamento comprensivo delle modifiche introdotte, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A;
4. di dare atto che il presente Regolamento verrà inserito nel Portale del Federalismo Fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
5. di trasmettere il presente atto al Consorzio di Area vasta Valorizzazione Rifiuti 14.

Il Sindaco propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza del recepimento delle norme contenute nei decreti delegati di riforma fiscale, già in vigore nel rapporto con i contribuenti, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di accertamento tributario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco.

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Uditi gli interventi in merito all'argomento effettuati dalla Consiglieria BATTAGLIA e dal Sindaco.

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere PIAZZA, che preannuncia l'astensione del gruppo consiliare Partito Democratico sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto la quarta variazione del Consiglio Comunale al bilancio di previsione 2024/2026.

Dato atto che, al momento della votazione, sono presenti dodici consiglieri oltre il Sindaco.

Presenti: 13

Astenuti: /

Votanti: 13

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai tredici votanti

DELIBERA

di approvare la proposta sopra riportata.

Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità:

Presenti: 13

Astenuti: /

Votanti: 13

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese dai tredici votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PETRARULO Edoardo *

IL SEGRETARIO GENERALE
RUSSO Gerlando Luigi *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l'ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.